



## **Note al ddl 1066 del Forum siciliano dei movimenti per l'Acqua e i Beni Comuni.**

Con deliberazione n. 383 del 7 settembre la Giunta Musumeci approva il ddl "Regolazione unitaria del servizio idrico integrato nella Regione Siciliana. Istituzione dell'Autorità Idrica Siciliana".

In ragione di quanto esposto in narrativa nella relazione illustrativa che è parte integrante della deliberazione, l'intervento normativo sarebbe volto "a superare il gap infrastrutturale nei territori di riferimento" "mediante una gestione industriale in grado di realizzare gli investimenti necessari".

Se questo fosse il vero obiettivo del ddl 1066, sarebbe già perfettamente raggiunto, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea, dalla governance disegnata dall'art.3 della vigente legge n. 19/2015 attraverso l'organizzazione territoriale suddivisa in 9 Assemblee Territoriali Idriche (ATI), cui è attribuito il compito di aggiornare i Piani d'Ambito, individuare la forma di gestione, attribuire il Servizio Idrico Integrato (SII) ad un gestore unico provinciale, (laddove non lo fosse già), approvare la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico nonché i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo propri dell'EGA sui gestori idrici.

Lo sforzo della Regione sarebbe stato da indirizzare, piuttosto che verso la creazione di un Ambito unico regionale con la sovrapposizione di competenze già attribuite alle ATI dalla l.r. 19/20015 ed all'Autorità di Bacino con l.r. n. 8/2018 verso la più rapida attuazione delle funzioni suddette, prima tra tutte l'aggiornamento dei Piani d'Ambito propedeutica alla attribuzione del SII ad un unico gestore pubblico, laddove non già presente, secondo l'indirizzo legislativo della legge vigente, che viene dal nuovo intervento legislativo abrogata, fatti salvi gli articoli 1, 2, 5 commi 3 e 5, 8 e 10.

Non è irrilevante ricordare a questo proposito che la stessa Regione ha finanziato con 2 mln di euro con deliberazione 480 del 19/12/19 l'aggiornamento dei Piani d'Ambito laddove le ATI non fossero state in condizione di produrli autonomamente, che ai Commissari ad acta, il cui mandato è stato ripetutamente rinnovato, era attribuito anche il potere sostitutivo di approvazione dell'aggiornamento dei Piani presso le ATI e presso i singoli Consigli comunali entro luglio 2020 mentre entro dicembre 2020 i Commissari ad acta avrebbero dovuto adottare "tutti gli atti propedeutici all'affidamento ad un gestore unico d'Ambito". Adempimenti questi, i cui termini sono abbondantemente spirati la cui esecuzione e il cui controllo è in capo alla Regione, che sono necessari e inderogabili affinché siano rispettati i tempi previsti dal Ministero utili a poter accedere ai finanziamenti previsti dalla Programmazione EU 2021-27 e dal PNRR.

È utile ricordare a questo proposito che il termine ultimo in cui la gestione del SII sarebbe dovuta entrare a regime secondo l'indicazione del MATTM era fissata per il 1° gennaio 2021.

Sempre a questo proposito, durante un incontro di una delegazione del Forum ABC con l'Assessora al Ramo Dott.ssa Baglieri il 27 aprile scorso, era stata sottolineata da parte dell'Assessora

l'indicazione stringente da parte del Ministero di prorogare quale termine ultimo per la messa a regime delle gestioni uniche per le 9 ATI siciliane settembre 2021.

Non si può non osservare con una certa costernazione che anziché assecondare la tabella di marcia stabilita dal Ministero e dagli stessi Decreti di nomina dei Commissari ad acta del Presidente, pena l'impossibilità di accedere ai finanziamenti indispensabili a superare il gap infrastrutturale, la Giunta regionale si sia invece concentrata nella stesura di un nuovo disegno di legge che a nostro parere risponde a ben altre necessità e finalità e che renderà impossibile accedere ai finanziamenti previsti nelle more della discussione del testo, facendo spirare i termini prescritti.

Nella delibera n. 383 di approvazione del ddl e nella relazione illustrativa si afferma che *“a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha censurato in più parti la legge 19/2015 di riordino del servizio idrico, non permettendo di operare in maniera adeguata e secondo tempistiche coerenti con gli adempimenti nazionali e comunitari, si è ravvisata la necessità di un nuovo intervento normativo finalizzato a razionalizzare le norme esistenti e a porre le basi di un servizio effettivamente idoneo a soddisfare le esigenze degli utenti”*.

Al contrario di quanto viene affermato, e tale è il parere contenuto dalle sentenze n. 02399/18 del TAR e n.00666/21 del CGA, la sentenza della Corte n. 93 del 2017 è intervenuta censurando alcuni articoli, anche fantasiosi, introdotti dall'Aula in fase di approvazione della legge n. 19/2015 con ciò rendendo il testo di legge strettamente aderente alla legislazione nazionale ed europea vigente e pertanto perfettamente in grado di conseguire i risultati di una gestione industriale efficace, efficiente ed economica nel rispetto dell'indirizzo politico della legge, che rispecchia gli esiti dei Referendum Popolari del 2011, i contenuti della legge di iniziativa Popolare e dei Consigli comunali del 2010 e della volontà della IV Commissione parlamentare e del Parlamento siciliano che ha approvato il testo di legge vigente.

Il ddl 1066 si sovrappone alle competenze già definite in maniera esaustiva dalla legge 19/2015 ed a quelle attribuite con l'istituzione dell'Autorità di Bacino con legge 8 maggio 2018, n. 8.

Riteniamo inoltre una contraddizione in termini che il ddl 1066 abroghi la l.r. 19/15 e pretenda di mantenere in vita l'articolo 1 poiché in quell'articolo sono contenuti con estrema chiarezza i principi e le finalità stesse della legge, declinate per commi e lettere che si riportano qui per promemoria.

*“LEGGE 11 agosto 2015, n. 19. Disciplina in materia di risorse idriche. REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge:*

#### *Art. 1. Principi e finalità*

*1. La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), dello Statuto, considera l'acqua bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare, in quanto risorsa pubblica limitata, essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, di alto valore ambientale, culturale e sociale. Considera, altresì, che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto umano, individuale e collettivo, non assoggettabile a ragioni di mercato, così come sancito dalla Risoluzione n. 64 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 28 luglio 2010.*

*2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di definire i principi per la tutela, il governo pubblico e partecipativo della gestione delle acque, il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo*

*contrastando il rischio frane ed alluvioni nonché il processo di desertificazione, in grado di garantire un uso della risorsa rispettoso dei criteri di sostenibilità, solidarietà, trasparenza, equità sociale ed efficacia. Disciplina, altresì, funzioni e compiti per il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua sotto il profilo quantitativo e qualitativo, tenendo conto prioritariamente della salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future, promuovendo:*

*a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene comune pubblico essenziale ed insostituibile per la vita e per la comunità, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza, equità sociale e solidarietà e con l'obiettivo di salvaguardare i diritti delle future generazioni e l'integrità e la tutela del patrimonio ambientale;*

*b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, successivamente all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;*

*c) la gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalità lucrative. Gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il patrimonio tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali;*

*d) il miglioramento della qualità delle acque, sotto il profilo igienico-sanitario e nel rispetto degli obiettivi relativi al buono stato ecologico delle acque, in linea con il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee" della Commissione europea, attraverso la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento e la realizzazione di un efficace sistema di trattamento delle acque reflue e del riciclo delle acque utilizzate;*

*e) il raggiungimento degli obiettivi di qualità sulla base della programmazione della gestione delle fonti puntuali e diffuse e degli usi delle acque;*

*f) l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana di un quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per persona per tutti i residenti della Regione;*

*g) l'introduzione, al fine di favorire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, razionalità e corretto uso dell'acqua, di tecnologie sostenibili nella gestione dei servizi idrici integrati e degli acquedotti irrigui;*

*h) la progressiva sostituzione dell'uso dell'energia elettrica di rete per gli impianti inerenti alla gestione idrica, dall'adduzione alla depurazione, con impianti di produzione di energia rinnovabile.*

*3. La presente legge favorisce lo sviluppo di un sistema finalizzato al conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo e al contrasto del rischio frane e alluvioni nonché del processo di desertificazione, promuovendo:*

*a) la prevenzione del rischio idrogeologico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;*

*b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;*

c) *la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;*

d) *la realizzazione, la manutenzione, la gestione ed il recupero delle infrastrutture idrauliche e degli impianti;*

e) *l'attività di recupero delle acque meteoriche;*

f) *la progressiva sostituzione degli impianti di depurazione convenzionali con impianti per il trattamento, il recupero e il riutilizzo delle acque grigie e nere, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 185/2003, integrati, ove possibile, con sistemi di fitodepurazione;*

g) *la realizzazione di interventi a difesa degli abitati e delle strutture esistenti che tengano conto delle condizioni di naturalità dei fiumi, della riqualificazione dei corsi d'acqua, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica nell'ottica di un progressivo miglioramento ecologico del sistema;*

h) *la realizzazione di un unico sistema informativo regionale accessibile online costituito dall'insieme delle banche dati ed informazioni, anche georiferite, in materia di tutela delle acque e del territorio, rischio frane e alluvioni, processo di desertificazione, servizio idrico integrato dell'intero distretto idrografico della Sicilia.*

4. *La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede a riattribuire, secondo le modalità di cui all'articolo 3, le funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale già esercitate ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. La riorganizzazione del servizio idrico integrato è attuata al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'equità sociale e la solidarietà nonché l'omogeneizzazione dei livelli del servizio e della relativa tariffa, anche in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 113 e n. 116 del 18 luglio 2011.*

5. *Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali realizzano la gestione pubblica del servizio idrico integrato nelle forme consentite dal vigente ordinamento giuridico europeo che, ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è da considerarsi un servizio pubblico locale di interesse generale.*

6. *La Regione avvia la definizione di un sistema tariffario tendenzialmente unitario.*

Quello che si vuole qui sottolineare è che l'art. 1 definisce non solo in maniera inequivocabile l'indirizzo pubblicista della gestione delle risorse idriche per la regione Sicilia che il ddl 383 mette invece in discussione mantenendo in vita e se possibile rafforzando il ruolo di Siciliacque spa, ma anche negli articoli che seguono le stesse finalità delineate dal ddl 383 che pertanto parrebbe solo ridondante.

É inoltre utile ricordare che la lettera c comma 2 dell'art.1: *“c) la gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalità lucrative. Gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il patrimonio tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali”*, fu tra gli articoli impugnati dal Governo nazionale nel 2015 e *che la*

Corte Costituzionale si esprime sfavorevolmente all'abrogazione, mantenendo in vita il comma.

Il ddl 1066 in oggetto, per quanto riguarda le finalità esplicitate in narrativa, può apparire perfettamente sovrapponibile con quelle della legge regionale numero 19/2015 e pertanto anche perfettamente inutile, se non ridondante nella volontà di creare un nuovo faraonico e costosissimo ente regionale (riversando i costi sulle tariffe e, quindi, sugli utenti! Vedi articolo 17 comma 2 ddl 383) che ricomprende ed assume in un organismo centralizzato le medesime funzioni per le medesime finalità già attribuite alle ATI dalla legge 19/2015; in realtà le finalità dell'intervento legislativo sono a nostro parere diametralmente opposte a quelle contenute nella legge 19/2015 vigente e, seppur maldestramente celate nell'articolato di legge, fin troppo chiare.

Lo si evince con nettezza dalla relazione illustrativa a firma del Dir Gen. C. Foti che è parte integrante della delibera di Giunta e del ddl nel passaggio in cui scrive:

***“L'Autorità idrica Siciliana subentra ex lege, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti in capo alle ATI, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché nella convenzione stipulata dalla Regione con la società di cui all'art.1 della legge 31 maggio 2004 n.9 (v. art.21 comma 5).(alias con Siciliacque ndr) Non si apre alcuna liquidazione!”***

È proprio quel punto esclamativo a fine del periodo, del tutto irrituale in un atto formale, a sottolineare che l'Autorità unica rappresenta per il Governo Musumeci l'uovo di Colombo per “salvare” in extremis il contratto di gestione di Siciliacque spa messo a rischio dall'attuazione dell'articolato della legge 19/2015 che a partire dall'art.6 pone il tema della valutazione della sussistenza dei presupposti per la risoluzione anticipata del contratto. Tema ripreso con forza dalle sentenze del TAR Sicilia del 10 febbraio 2020 e del CGA del 08.07.2021 sulle tariffazioni illegittime effettuate dal gestore di sovrambito ratificate illegittimamente dalla Regione e certamente anche dalle difficoltà economiche dello stesso gestore in ragione di posizioni creditorie di dubbia esigibilità di cui la Regione in quanto socio di minoranza, ma anche legislatore regionale che ha già abbondantemente ripianato il costo della privatizzazione di EAS è ben consapevole, nonché dalla volontà di rafforzare e consolidare una posizione dominante della multinazionale Veolia socio attraverso Idrosicilia per il 75% di Siciliacque spa in ambito regionale. Non è necessario risolvere il contratto con Siciliacque, non si liquidano le ATI, le si svuotano semplicemente dei poteri attribuiti.

Nelle sentenze del TAR e del CGA sopra citate, viene affermato che la competenza nella determinazione delle tariffe nel sistema idrico nel territorio siciliano spettano agli Ambiti Territoriali Ottimali ora Assemblee Territoriali Idriche (ATI) e non alla Regione Siciliana. Quindi le tariffe idriche dell'acqua all'ingrosso non possono essere decise né da una Convenzione né dal governo regionale, ma da un controllo regolatorio da parte delle ATI e definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il pronunciamento, quindi, conferma quanto da noi chiesto da tempo: la legge regionale vigente sulle risorse idriche numero 19 del 2015, che ha riformato il settore, va soltanto pienamente applicata in Sicilia.

A partire dal comma 5 dell'articolo 3 della vigente l.r. 19/2015, che ha superato indenne la sentenza della Corte n. 93 del 2017, nonostante l'impugnativa del governo nazionale, che recita: “la gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel piano regolatore degli acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito territoriale ottimale, così come individuati al comma 1” che sono stati stabiliti in 9.

Questo comporterebbe la necessità del passaggio graduale dell'impiantistica ad oggi gestita da Siciliacque sotto la regolazione delle Assemblee Territoriali Idriche, poiché la gestione del "sovrambito" va considerato *contro legem*.

Si aprirebbe così la tanta temuta, da parte del governo regionale, liquidazione! Una "liquidazione" che, invece, è stata fortemente voluta dalla volontà popolare e dei Comuni siciliani che hanno promosso una legge di iniziativa popolare e consiliare, dalla legge regionale vigente, dalle sentenze del TAR e del CGA, dalla normativa nazionale e comunitaria.

A conferma, la sentenza del CGA recita: *"In definitiva, poiché nel legiferare in materia di EGA la Regione Sicilia ha delineato un preciso modello organizzatorio, che non prevede un ente di gestione intermedio ed ulteriore rispetto gli ATO, ai quali è stata attribuita la competenza in materia tariffaria, senza alcuna esclusione, non poteva poi l'Amministrazione regionale intervenire, in via di fatto, in un ambito per il quale la sua competenza non trova supporto normativo."*

**Il ddl 1066 a nostro avviso mira a conseguire tre obiettivi fondamentali attraverso l'accentramento dei poteri e delle funzioni che vengono sottratte agli Enti Locali che le esercitano attraverso le ATI per attribuirle all'Autorità unica regionale:**

- **il primo mantenere in vita la gestione del c.d. sovrambito regionale privatizzato da Cuffaro nel 2004 con la creazione di Siciliacque spa, per il 75% in mano alla multinazionale francese Veolia attraverso Idrosicilia e partecipata per il restante 25% dalla Regione.**

Siciliacque nel ddl Musumeci-Baglieri non viene mai esplicitamente citata ma è chiaro che il timore manifestato dal Forum ABC già il 18 gennaio scorso ad una iniziativa organizzata da ANCI Sicilia *"che rispetto a crediti di dubbia esigibilità (vantati da Siciliacque) si possa prospettare una soluzione in cui la stessa Siciliacque, anziché esigere i crediti nelle sedi deputate nei confronti di chi li ha contratti, ( EAS 34 mln, la fallita Girgenti Acque - 33 mln, Acque di Caltanissetta -12 mln, Consorzio tre sorgenti AG - 7 mln, diversi comuni, etc.) possa proporsi, o essere proposta, come parte della possibile "soluzione" che potrebbe venire a configurarsi con la costituzione dell'Ambito unico regionale"*, era più che fondato.

La l.r. 19/2015 all'art.6 assegnava al Presidente della Regione l'onere di valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale recesso della convenzione con Siciliacque spa.

Tale valutazione, sollecitata formalmente dal Forum siciliano attraverso la reiterata richiesta di accesso agli atti anche a questo Governo e per il tramite delle Commissioni parlamentari Ambiente ed Antimafia ARS in più audizioni, non è mai giunta, gli atti richiesti sono stati negati dall'Assessorato competente non solo alla rete del nostro soggetto associativo ma anche alle stesse Commissioni parlamentari.

Ad oggi non è dato sapere se sia stata effettuata una valutazione complessiva che riscontrasse gli effettivi costi fin qui sostenuti dalla Regione e quelli ancora da sostenere per tenere in vita il contratto di gestione con Siciliacque; se è stato valutato lo stato di avanzamento delle opere e degli investimenti previsti per 580 mln di euro da un contratto quarantennale ricco di omissis, se siano state mai esercitate dalla Regione le funzioni di vigilanza e controllo previste dalla legge n.241/90 art. 21 quinquies come recepita dalla l.r. 10/91 e dall'art. 49 l.r. 11/2010 richiamato in più articoli della legge 19/2015, che in estrema sintesi prevedono la risoluzione anticipata unilaterale in caso di inadempimento di qualsiasi entità.

Elementi questi che a nostro avviso sono preliminari a qualunque intervento legislativo che si proponga di fare subentrare ex lege l'Autorità Idrica Siciliana nei rapporti con Siciliacque.

- **Il secondo di bypassare l'esito delle sentenze del TAR e del CGA che mettono definitivamente fuori gioco la possibilità per la Regione e per Siciliacque di proporre ed approvare le tariffe idriche per l'acqua venduta all'ingrosso dalla spa ai gestori provinciali, comunali ed a EAS.**

L'obiettivo del ddl 1066 di superare la gravissima impasse che riguarda la legittimità delle tariffe emesse gestore del sovrambito Siciliacque per il periodo regolatorio 2016-2019 senza affrontarla nel merito è evidente. Le tariffazioni applicate da Siciliacque sottoposte all'apprezzamento della giunta Musumenci che la ha approvata con delibera n. 249 del 13.07.2018 sono state dichiarate illegittime dalla sentenza del TAR Sicilia del 10 febbraio 2020; tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato dalla sentenza del CGA del 08.07.2021 su ricorso avverso alla sentenza del TAR del Presidente della Regione, della Giunta regionale, dell'Assessorato all'energia e servizi di pubblica utilità e di Siciliacque. Tra le altre cose la sentenza del TAR afferma, richiamando la già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2017, che “alla Giunta Regionale è preclusa l'adozione della proposta tariffaria, trattandosi di un potere che il legislatore nazionale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ha espressamente riservato all'ente di governo dell'ambito (EGA) di cui all'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006”. Cioè alle ATI.

Inoltre il potere di investire in infrastrutture per l'acqua è stato assegnato dall'art. 3 della l.r. 19/2015 agli ATO.

La sentenza del CGA: “22. Nel merito, la questione posta all'attenzione di questo Giudice è quella di chi sia in Sicilia il soggetto competente alla determinazione tariffaria per la gestione di un servizio idrico che, sul piano materiale (impianti, reti, invasi, etc.), eccede gli ambiti territoriali coincidenti con le circoscrizioni provinciali in cui sono organizzati gli enti d'ambito ottimale...” “Il TAR ha accolto il ricorso di AMAP ritenendo incompetente la Giunta Regionale ad adottare le delibere impugnate –volte a determinare la tariffa del servizio idrico integrato (SII) per il periodo 2016/2019–, in quanto in Sicilia la competenza in materia, anche con riferimento al grossista, è devoluta all'ente di governo dell'ambito individuato dall'art. 147, d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 3, comma 3, l.r. n. 19/2015, così come espressamente previsto dal combinato disposto degli articoli 142, comma 3 e dell'art. 154, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, nonché dalle ll.rr. n. 19/2015 e n. 3/2016. 23. La statuizione va confermata. La ricostruzione normativa del giudice di primo grado appare corretta.”

La sentenza del TAR ribadisce inoltre come “l'art.6 della L.r. n.19/2015 ha previsto l'obbligo della stessa Regione ad avviare, in ogni caso, le procedure per revisionare la convenzione in essere con la Siciliacque S.p.A. per adeguarla alle direttive emanate dalla stessa AEEGSI”; rigettando l'addendum alla convenzione apprezzato con la delibera di Giunta regionale n. 249 del 13.07.2018.

Del resto la stessa ARERA con la Determinazione DSAI 31/19/ del 25 luglio 2019, facendo seguito ad una verifica ispettiva in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel gennaio 2019 presso Siciliacque, ha avviato un procedimento sanzionatorio e prescrittivo in materia di regolazione tariffaria del SII nei confronti di Siciliacque, censurando in più punti, tutti di assoluto rilievo, la formazione e la riscossione delle tariffe fin dal 2013.

La sentenza del CGA conferma altresì che la tariffa di Siciliacque era troppo alta, infatti il CGA ha disposto indagine sulla tariffa applicata da Siciliacque ad Amap affidandola all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) previa comparazione dei costi. L’ARERA ha concluso che la tariffa applicabile da Siciliacque ad Amap doveva essere inferiore a quella applicata, dando ragione ad Amap.

In definitiva le due sentenze accolgono di fatto e di diritto le argomentazioni del ricorrente secondo le quali (CGA) “gli impianti della Siciliacque che assicurano la fornitura ad AMAP s.p.a. sono tutti localizzati nella Provincia di Palermo e, quindi, ricadono nell’Ambito Territoriale Ottimale Palermo, per cui l’Ente di Governo d’Ambito (EGA) competente è l’ATI Palermo il cui ente gestore, per effetto della convenzione stipulata, è AMAP. Nel merito, osserva, tra l’altro, che è inibito al legislatore regionale riservare alla Regione una funzione che non le spetta, ed il cui esercizio in via di fatto non giustifica l’alterazione delle sfere di competenza legislativa; nessuna norma esiste o qualifica o eleva a rango di ente gestore la Regione Siciliana”.

È del tutto evidente che nel merito tale giudizio inappellabile si riflette con i medesimi effetti giuridici sugli Enti di Governi d’Ambito (EGA).

Dunque mettendo insieme le sentenze del TAR e del CGA ed il procedimento sanzionatorio di ARERA si ricava che fin dal 2013 Siciliacque formula e riscuote tariffe in maniera illegittima, che il quadro normativo vigente è perfettamente costituzionale, che la Regione ha operato contro legem nel ratificare le tariffe proposte.

A seguito delle citate sentenze TAR e CGA ci saremmo aspettati dalla Regione, e continueremo a richiederlo in ogni sede, un intervento volto alla restituzione degli emolumenti introitati illegittimamente da Siciliacque a tutela dell’interesse pubblico generale e dei cittadini. Invece alla sentenza definitiva del CGA segue il ddl in oggetto.

- **Il terzo introdurre la possibilità, se non la certezza, che grazie alla governance disegnata dal ddl con l’Autorità unica, Siciliacque, un soggetto a maggioranza di capitale privato e quotato in borsa, attraverso accordi facilmente ratificabili grazie al debolissimo controllo democratico esercitabile dagli Enti locali, (appena due persone per ATI), possa esercitare una posizione dominante per gestire in forma lucrativa e in posizione di vantaggio gli ingenti capitali pubblici derivanti dal PNRR e dalla programmazione EU 2021-27.**

In definitiva dal ddl si ricava l’impressione che la Regione anziché tutelare l’interesse pubblico generale, nell’assicurare un servizio pubblico essenziale e di valenza strategica, sociale, ambientale e sanitaria, il buon andamento della pubblica amministrazione nel rapporto controllato-controllore, di sottrarre il Bene Comune per eccellenza alle finalità lucrative che tanto sono fin qui costate in termini economici sia alla Regione che ai cittadini, sia mossa dalla volontà di continuare a tutelare gli interessi economici privatistici e lucrativi di una delle maggiori multinazionali del settore idrico a livello globale che attraverso le sue società, nel nostro caso Idrosicilia, si propone come gestore principale delle fonti del mezzogiorno d’Italia e di quelle siciliane.

Riteniamo irresponsabile avviare un nuovo iter legislativo di riforma presso le Commissioni parlamentari competenti con il concreto rischio di vanificare i passi fin qui compiuti per fare entrare a regime la legge 19/2015, perdere i finanziamenti pubblici necessari agli interventi programmati su reti, impianti depurazione, allontanare definitivamente i cittadini dal controllo democratico della gestione del bene comune primario.

Non è poi accettabile e del tutto contraddittorio dal punto di vista del diritto, tanto da far pensare ad una svista, che il DDL 1066 nell'abrogare la l.r. 19/2015 mantenga vigente l'art. 1 nel quale è delineato con nettezza “la gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalità lucrative.”

Delle due l'una; o la Giunta di Governo assume chiaramente e per iscritto nell'articolato della legge la responsabilità della salvaguardia della gestione privata del Servizio Idrico Integrato mantenendo in vita e ponendo in ruolo di vantaggio Siciliacque spa, alias Veolia, anziché valutare e risolvere il contratto di gestione, cancellando così con un colpo di spugna un processo popolare sostenuto dalla maggioranza assoluta dalle cittadinanze e dalle municipalità siciliane che si sono espresse in maniera bipartisan per la gestione pubblica dell'Acqua Bene Comune, oppure ritira il DDL e lavora all'attuazione della legge regionale vigente.

Il ddl 383 peggiora l'aspetto gestionale del SII creando delle strutture ridondanti, aumentandone i costi di funzionamento che si riverseranno sugli utenti; non consente di rispettare i tempi imposti dalla Comunità Europea per avere i finanziamenti; smantella le competenze attribuite dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria agli Enti Locali e alle Assemblee Territoriali Idriche trasformando queste ultime in organi periferici (articolo 14) e nel contempo aumenta i “poteri” del Presidente della Regione che può partecipare all'Assemblea d'Ambito Unico (comma 7 articolo 10), nomina d'intesa con l'Assemblea d'Ambito Unico dell'Autorità Idrica Siciliana il Direttore Generale (articolo 13 comma 6), può sostituire il Direttore Generale con un commissario ad acta (articolo 20 comma 2).

Chiediamo fin d'ora alle ed agli On.li componenti della IV Commissione parlamentare ed al Parlamento Regionale tutto di dichiarare irricevibile un testo di legge rivolto alla privatizzazione del Bene Comune primario che, in netta contraddizione col suo stesso articolato, tenta di rimettere in discussione gli esiti dei Referendum Popolari del 2011.

Ci riserviamo di fare valere in tutte le sedi deputate la richiesta di trasparenza, pubblicità e chiarezza sull'operato dei gestori privati dell'idrico che operano nella regione Sicilia.